

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Biagio PELUSO e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGIO PELUSO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Peluso Academy, ha organizzato un campus estivo coinvolgendo in attività calcistiche (allenamenti) i calciatori De Sieno Manuel, Forte Giuseppe, Oliva Alessandro tesserati all'epoca dei fatti con la A.S.D. Materdei, consentendo che venisse svolta attività di allenamento in violazione delle disposizioni federali pubblicate con C.U. n. 98 del S.G.S. del 16.06.2020;

ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ascritti al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina